



Dott. Federico Biondi
NOTAIO

Numero 86.690 del Repertorio	
Numero 26.400 della Raccolta	Agenzia delle Entrate
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	Ufficio di Senigallia
REPUBBLICA ITALIANA	Registrato
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di	il 3 novembre 2017
ottobre.	al n. 2927
28/10/2017	serie 1T
In Arcevia, alla frazione Piticchio, zona P.I.P. 229/H, nei	Versati Euro 200,00
locali della sede legale della societa' cooperativa "LA	
TERRA E IL CIELO-SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA" alle ore	Atto iscritto al
dieci e minuti quaranta (10,40).	Registro delle Imprese
Avanti a me dr. Federico Biondi, notaio in Senigallia, ivi	di Ancona
residente con studio alla Via Piave n. 5, iscritto al Ruolo	il 6 novembre 2017
del Collegio Notarile di Ancona,	prot N°31492/2017
è presente il signor:	
- Sebastianelli Bruno nato a Corinaldo (AN) il dì 24 agosto	
1956, residente in Arcevia (AN), Fraz. Piticchio, Via	
Collina n. 136, Codice fiscale: SBS BRN 56M24 D007M,	
domiciliato per la carica in Arcevia, alla frazione	
Piticchio, zona P.I.P. 229/H, il quale interviene al	
presente atto nella sua qualita' di Presidente del Consiglio	
di Amministrazione e legale rappresentante, della	
- "LA TERRA E IL CIELO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA", con	
sede in Arcevia, Frazione Piticchio - Zona P.I.P. 229/h,	
codice fiscale/Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel	

Registro delle Imprese di Ancona: 00673870424 n. R.E.A.:

Ancona - 84583.

Il medesimo, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il verbale di assemblea della suddetta società, regolarmente convocata a termini dell'art. 37 dello Statuto Sociale, mediante avviso inviato a tutti gli aventi diritto a mezzo lettera raccomandata datata 10 ottobre 2017, per le ore otto e trenta del giorno 27 ottobre 2017 in prima convocazione, presso la sede della società (andata deserta) e per le ore nove e minuti trenta (9,30) di questo giorno 28 ottobre 2017 in questo luogo in seconda convocazione, in seduta straordinaria, per discutere e deliberare, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA:

1) Costituzione del fondo di cui all'art. 4 legge n.59/92, emissione di azioni di sovvenzione e approvazione del regolamento per la disciplina del rapporto tra socio sovventore e cooperativa.

Ai sensi dell'art. 44 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea il signor Sebastianelli Bruno, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e di poi constatato:

a) che sono presenti i membri del Consiglio di Amministrazione riportati ed identificati nell'elenco che si

allega al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte

integrante e sostanziale, da me notaio omessane la lettura

per espressa e concorde volontà dei comparenti, e che,

pertanto,

Sebastianelli Bruno (presidente),

Grazioli Simonetta Rossella, Scagnetti Francesco, Marchini

Federico, Righetti Lionello e Bonetti Simone;

b) che non sono presenti i membri del Collegio Sindacale

riportati ed identificati nell'elenco come sopra allegato

alla lettera "A";

che sono presenti, o rappresentati per deleghe validamente

conferite a sensi di statuto e che vengono conservate agli

atti della società, n.ro ventisei (26) soci con diritto di

voto, sui centoquattro (104) soci regolarmente iscritti e

con diritto di voto di cui nove (9) rappresentati per delega

- soci, aventi diritto al voto a norma delle disposizioni

vigenti, titolari di un'unica azione o di più azioni quali

risultanti dall'elenco che al presente atto, da me notaio

omessane la lettura per dispensa della parte, si allega in

copia al presente sotto la lettera "B", per farne parte

integrante e sostanziale;

che pertanto, sono presenti o rappresentati, n.ro 26

(ventisei) soci aventi diritto al voto su numero

centoquattro soci iscritti nel libro dei soci.

Le suddette deleghe, presentate al Presidente, sono state da

	questo ritirate e trattenute per essere conservate agli atti	
	sociali.	
	Il Presidente dichiara, quindi, che ai sensi di tutte le	
	vigenti norme di legge in materia, l'assemblea è	
	regolarmente costituita e che la stessa può validamente	
	deliberare sui punti all'ordine del giorno, in seconda	
	convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione	
	in data 27 ottobre 2017.	
	Il Presidente chiama me notaio a fungere da segretario e	
	dichiara aperta la seduta.	
	Passando alla trattazione dell'unico punto all'ordine del	
	giorno, il Presidente illustra ai soci i motivi, per i quali	
	si rende opportuno provvedere, ai sensi dell'art. 24 dello	
	statuto sociale, alla costituzione di un fondo per il	
	potenziamento aziendale , di cui all'art. 4 della legge n.	
	59/92, ed alla conseguente emissione di azioni di	
	sovvenzione.	
	Tali motivi sono ravvisati nell'esigenza di creare le	
	condizioni economiche e finanziarie, che consentano alla	
	Cooperativa di attuare il progetto di realizzazione di un	
	PASTIFICIO, nonché per altre iniziative di potenziamento	
	aziendale.	
	Tenuto conto di quanto sopra, a nome del Consiglio di	
	Amministrazione, il Presidente propone all'Assemblea di	
	offrire le azioni di sovvenzione in sottoscrizione sia a	

persone fisiche che a persone giuridiche, fermo restando

tuttavia che il numero totale dei sottoscrittori di tali

azioni, costituenti il fondo, dovrà comunque essere non

superiore a 500 (cinquecento).

Pertanto, a nome del Consiglio di Amministrazione, il

Presidente propone all'Assemblea la costituzione di un fondo

per *il potenziamento aziendale*, dell'importo massimo di Euro

500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi), rappresentato

da n. 1000 (mille) azioni nominative, del valore nominale di

Euro 500,00 (cinquecento e zero centesimi) ciascuna.

Il Presidente, inoltre, propone all'Assemblea l'approvazione

del regolamento interno redatto dal Consiglio, da adottarsi

quale regolamento per la disciplina del rapporto fra socio

sovventore e Cooperativa e delle azioni di sovvenzione, la

cui emissione è oggetto della presente deliberazione,

regolamento che viene di seguito trascritto:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO

SOCIO SOVVENTORE/COOPERATIVA

EMISSIONE AZIONI DI SOVVENZIONE DEL 28/10/2017.

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina l'emissione e la gestione

delle azioni dei soci sovventori, oggetto della

deliberazione assembleare del 28/10/2017 ed il rapporto fra

detti soci e la Cooperativa.

ART. 2

	Le azioni di sovvenzione oggetto del presente Regolamento	
	sono offerte in sottoscrizione sia a persone fisiche che a	
	persone giuridiche.	
	L'aumento di capitale potrà essere esercitato a partire	
	dalla data di delibera di approvazione del presente	
	Regolamento, fino al termine del 31 dicembre 2019.	
	In ogni caso, il numero totale dei sottoscrittori di tali	
	azioni dovrà essere non superiore a 500 (cinquecento).	
	<u>ART. 3</u>	
	Le azioni di sovvenzione sono nominative e devono contenere	
	la specifica dicitura " <i>azione di socio sovventore</i> ", le	
	indicazioni previste dall'art. 2354 Cod. Civ., nonché	
	l'indicazione di cui al successivo art. 4.	
	Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 500,00	
	(cinquecento e zero centesimi).	
	La Cooperativa si avvale della facoltà di non emettere i	
	titoli ai sensi dell'art. 2346, primo comma, C.C.. Le azioni	
	sono rappresentate da certificati nominativi.	
	<u>ART. 4</u>	
	La durata minima del rapporto fra socio sovventore e	
	Cooperativa, ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso	
	prevista dallo statuto sociale, viene stabilita in n. 10	
	(dieci) anni a decorrere dalla data di ammissione a socio	
	sovventore.	
	I soci sovventori non hanno il diritto di ottenere il	

rimborso delle azioni prima della scadenza di tale durata minima.

Decorso il termine di cui sopra, il socio sovventore è libero di recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, con il solo obbligo di darne comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, al Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nella relativa sezione del libro soci.

In tal caso, le azioni sono rimborsate al loro valore nominale, dedotte le eventuali perdite, nei termini stabiliti dall'art. 23 dello statuto sociale, previa restituzione dei certificati nominativi.

Il socio sovventore ha il diritto di recedere prima della scadenza della suddetta durata minima esclusivamente nei casi previsti dall'art. 2437 Cod. Civ..

ART. 5

Ciascun socio sovventore ha diritto a più voti, fino ad un massimo di 5 (cinque), in relazione all'ammontare del suo conferimento e, quindi, al numero di azioni di sovvenzione possedute, secondo il seguente criterio:

da n. 1 azione a n. 20 azioni = 1 voto;

da n. 21 azioni a n. 30 azioni = 2 voti;

da n. 31 azioni a n. 40 azioni = 3 voti;

da n. 41 azioni a n. 50 azioni = 4 voti;

oltre n. 51 azioni = 5 voti.

In deroga a quanto sopra, ai soci cooperatori, che siano titolari di azioni di sovvenzione della Cooperativa, non sono attribuiti voti in qualità di soci sovventori.

In ogni caso, i voti spettanti ai soci sovventori non potranno superare complessivamente un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti e/o rappresentati in ciascuna Assemblea.

Qualora tale limite fosse superato, l'Assemblea, prima di deliberare, provvederà a stabilire di volta in volta le modalità di votazione idonee ad assicurare l'osservanza del limite predetto.

ART. 6

Anche nel caso di non distribuzione di dividendi ai soci cooperatori, le azioni di sovvenzione saranno comunque remunerate al tasso dello 0,80% (zero virgola ottanta per cento) per i primi tre anni - dell'1% (uno per cento) dal quarto all'ottavo anno - dell'1,5% (uno virgola cinque per cento) dal nono al decimo anno.

In ogni caso, la distribuzione di dividendi ai soci sovventori è consentita alla condizione che essa non determini la decadenza della Cooperativa dai benefici fiscali, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 28/99 e successive modificazioni.

Le azioni di sovvenzione potranno essere rivalutate gratuitamente ai sensi dell'art. 7 L. n. 59/92.

ART. 7

Le azioni di sovvenzione sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, ad altri soci sovventori ovvero a terzi, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, comunque nel rispetto del limite massimo di sottoscrittori di cui al precedente art. 2, anche qualora il trasferimento abbia luogo prima del termine di cui al precedente art.4.

In ogni caso, la trasferibilità delle azioni di sovvenzione è subordinata al verificarsi del gradimento del Consiglio di amministrazione.

Pertanto, il socio sovventore che intenda cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione, deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata contenente le generalità dell'acquirente, al Consiglio di Amministrazione, il quale, entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, deve a sua volta comunicare, mediante raccomandata, il proprio gradimento o mancato gradimento alla cessione.

In caso di mancato gradimento il Consiglio di Amministrazione dovrà motivare la relativa decisione, attribuendo al socio che intende alienare il diritto di recesso. In caso di gradimento alla cessione, il Consiglio di Amministrazione provvede all'annotazione nella relativa sezione del libro soci.

In caso di cessione di azioni, la durata minima del rapporto, prevista dal precedente art. 4, continua a

decorrere dalla data di ammissione del primo socio cedente.

ART. 8

I conferimenti rappresentati dalle azioni di sovvenzione possono essere eseguiti in denaro **e/o con i soli crediti vantati nei confronti della Cooperativa** ai sensi degli artt. 2342 e segg. Cod. Civ.

Di regola, i conferimenti devono essere eseguiti integralmente al momento della sottoscrizione.

Le azioni sottoscritte possono essere versate, nei modi ed entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, comunque entro il termine massimo di 30 giorni e fermo restando l'obbligo di versamento di almeno il 25 % (venticinque per cento) del valore nominale delle azioni sottoscritte al momento della loro sottoscrizione.

ART. 9

La riduzione del capitale sociale della Cooperativa per perdite non comporta la riduzione del valore nominale delle azioni di sovvenzione, se non per la parte delle perdite stesse eccedente il valore nominale complessivo delle partecipazioni dei soci cooperatori.

ART. 10

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di sovvenzione sono rimborsate ai soci sovventori con prelazione rispetto al rimborso delle partecipazioni dei soci cooperatori.

ART. 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono le norme di legge e di statuto in materia.

ART. 12

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea generale del 28 ottobre 2017, entra in vigore dal giorno successivo.""

Terminata la lettura integrale del Regolamento interno sopra trascritto, il Presidente apre la discussione sulla proposta formulata.

Vi sono vari interventi e si svolge una vivace discussione.

I soci esprimono, con varie motivazioni, il proprio consenso alla proposte medesime.

Pertanto, l'Assemblea, con voto palese e per alzata di mano, all'unanimità degli intervenuti, senza astenuti e senza voti contrari

delibera:

1) di costituire, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto sociale e dell'art. 4 L. n. 59/92, il fondo per il potenziamento aziendale dell'importo massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi), stabilendo altresì che detto fondo, in caso di sottoscrizione non integrale al termine del periodo di sottoscrizione, sarà costituito per un importo pari all'ammontare delle azioni

	effettivamente sottoscritte ed il capitale risulterà	
	aumentato dello stesso importo.	
	In tal caso il capitale potrà essere successivamente	
	incrementato previa delibera di assemblea fino al sopra	
	citato importo massimo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila e	
	zero centesimi);	
	2) di emettere n. 1000 (mille) azioni di sovvenzione	
	nominative, del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento)	
	ciascuna, al prezzo pari a detto valore nominale, azioni di	
	sovvenzione che comunque potranno essere sottoscritte da un	
	numero massimo di sottoscrittori non superiore a 500	
	(cinquecento);	
	3) di attribuire ai soci cooperatori il diritto di opzione	
	da esercitarsi sulle predette azioni di sovvenzione in	
	proporzione alle azioni da ciascuno possedute entro il	
	termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione	
	dell'offerta ai sensi dell'articolo 2441 c.c.;	
	4) di stabilire che le azioni non sottoscritte, verranno	
	offerte in opzione agli altri soci, sempre in proporzione	
	alle azioni da ciascuno possedute; nel caso in cui le	
	predette azioni non venissero integralmente sottoscritte	
	neppure dopo la seconda offerta ai soci nei termini di cui	
	in seguito, l'aumento di capitale sociale verrà perfezionato	
	nella misura corrispondente alle sottoscrizioni raccolte e	
	sarà annullato per la differenza;	

	a) i soci che intendono sottoscrivere l'aumento di capitale	
	(in proporzione alle quote da ciascuno possedute) devono	
	farne domanda provvedendo al pagamento entro trenta giorni	
	dalla sottoscrizione;	
	b) i soci che intendano sottoscrivere la eventuale parte di	
	capitale non sottoscritta dovranno comunicarlo entro	
	quindici giorni dal ricevimento della comunicazione da	
	inviarsi da parte dell' organo amministrativo.	
	In caso di più interessati alla sottoscrizione di tale parte	
	dell'aumento, la sottoscrizione stessa avverrà sempre in	
	proporzione alle azioni possedute;	
	c) esaurito il suddetto iter l'aumento di capitale sociale	
	verrà perfezionato nella misura corrispondente alle	
	sottoscrizioni raccolte e sarà annullato per la differenza;	
	5) di fissare quale termine ultimo per la sottoscrizione	
	delle azioni di sovvenzione la data del trentuno dicembre	
	duemiladiciannove (31-12-2019);	
	6) di approvare il "Regolamento per la disciplina del	
	rapporto socio sovventore/Cooperativa" sopra trascritto;	
	7) di conferire al Consiglio di Amministrazione tutti i	
	poteri per il collocamento e la gestione delle azioni di	
	sovvenzione oggetto della presente deliberazione, nei modi	
	ed entro i limiti previsti dalla legge, dallo statuto e	
	dalla stessa deliberazione, nell'interesse della Cooperativa	
	e dei suoi soci.	

